

VOLONTARIATO, CULTURA, ECOLOGIA

DOVE STA ANDANDO IL VOLONTARIATO NEL VENETO?

Documento dell'AEF (Associazione Eco-Filosofica), sulla gestione del Registro del Volontariato del Veneto, e sui diritti delle associazioni che operano in ambito ecologico e culturale, alla luce della normativa nazionale e locale

In via preliminare, vogliamo ringraziare pubblicamente le istituzioni del Volontariato, che per vari anni hanno collaborato costruttivamente e sostenuto la nostra attività, permettendoci così di realizzare eventi significativi che altrimenti sarebbero risultati per noi proibitivi: pensiamo al ruolo positivo svolto dal CSV di Treviso, dal COGE del Veneto, e dalla stessa Direzione Regionale per i Servizi sociali, che negli anni precedenti aveva sempre riconosciuto la nostra associazione come organizzazione di Volontariato. E' un punto questo che merita di essere sottolineato, perché la presenza dell'AEF nel Volontariato veneto ha contribuito a nobilitare e innalzare il livello culturale del Volontariato stesso, sollecitando continui approfondimenti e allargamenti di visuale, tesi a superare concezioni banali e riduttive del Volontariato, nello spirito della Carta dei Valori del Volontariato.

Ciò detto, dobbiamo però rimarcare con forza che la recente (2011) esclusione dell'AEF dal Registro del Volontariato, voluta dalla Direzione Regionale per i Servizi sociali-Ufficio Volontariato per motivi come minimo discutibili, è di inquietante gravità non tanto e non solo per i contraccolpi di ordine pratico e burocratico che ricadono sull'AEF stessa: ben di più, la gravità riguarda, a ben vedere, l'intero mondo del Volontariato, il modo in cui certe istituzioni stanno ripensando il Volontariato. Infatti l'esclusione dell'AEF si configura come dovuta ad un pregiudizio anticulturale (non sapremmo chiamarlo diversamente) che non può non inquietare: l'AEF viene "accusata" prima di tutto di aver svolto attività culturali che come tali non rientrano nei parametri previsti nella Regione Veneto; per di più, tali iniziative culturali sarebbero astratte, prive della concretezza richiesta dalle normative applicative previste nella nostra regione; in aggiunta, l'AEF avrebbe svolto attività anche a favore dei soci, e quindi andrebbe considerata una associazione di Promozione sociale e non di Volontariato: questo è quanto risulta nelle curiose argomentazioni elaborate dai funzionari che hanno deciso la nostra esclusione.

Si tratta di un'interpretazione restrittiva e pedante della normativa sul Volontariato da parte degli uffici regionali di competenza, oppure è la Giunta Regionale Veneta che ha imposto una normativa restrittiva in conflitto con la legislazione nazionale sul Volontariato?

Per fare chiarezza, sarà opportuno esaminare una per una le tre argomentazioni ostili all'AEF così come formulate dalla Direzione Regionale, confrontandole con la legislazione nazionale e regionale in materia.

La cultura è incompatibile con il Volontariato?

Nella comunicazione ufficiale a noi trasmessa, datata 12-01-2011 (prot. N° 12468) in cui la Direzione Regionale per i Servizi sociali ci avverte dell'esclusione dal Registro del Volontariato, figura questa motivazione: "L'attività svolta consiste in iniziative culturali non riconducibili a nessuno dei quattro obiettivi individuati dalla DGR 4314/2009 ed è rivolta anche a favore dei soci".

Per dovere di precisione, dobbiamo evidenziare che la citata formulazione risulta non congrua sul piano formale, perché la DGR 4314 non prevede più quattro obiettivi, come sopra si dice, ma caso mai quattro ambiti, ed è proprio l'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, a sottolineare questo concetto, nel presentare la Deliberazione di Giunta: "Il relatore ritiene dunque di proporre il perfezionamento dei criteri per l'iscrivibilità delle ODV, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di volontariato, e di individuare negli *ambiti* e non negli *obiettivi* le aree nelle quali tali soggetti devono operare per poter essere iscritti al registro regionale del volontariato".

Quindi, per l'iscrizione nel registro occorre ragionare non in termini di obiettivi, ma in termini di ambiti operativi, che secondo la DGR 4314 sono quattro: 1) ambito sociale; 2) ambito socio-sanitario; 3) ambito tutela dei beni culturali e ambientali; 4) ambito soccorso e protezione civile.

Ora, anche a voler cavillare, è fuor di dubbio che l'AEF opera e ha operato, senza escluderne altri, quanto meno nel terzo ambito, che nella citata DGR viene specificato come segue: "Rientrano in questo ambito le attività direttamente e concretamente rivolte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale...". Si tratta di una espressione che, guarda caso, si ritrova quasi testualmente riprodotta anche nel nostro vecchio statuto di volontariato, precisamente all'art. 4; un articolo per noi molto importante, tant'è che ha determinato la scelta di modificare il nome originario della nostra associazione (Associazione Filosofica Trevigiana) in quello successivo di "Associazione Eco-Filosofica". I riscontri oggettivi d'altronde abbondano: la stessa Direzione Regionale per molti anni ha ripetutamente riconosciuto che le iniziative dell'AEF rientrano a pieno titolo nella normativa in materia di volontariato; CSV e COGE hanno ripetutamente sostenuto le nostre iniziative, anno dopo anno ed esattamente per lo

stesso motivo (altrimenti non le avrebbero sostenute), e su questo non vi è alcun dubbio.

In questi ultimissimi anni, i requisiti preesistenti, con particolare rilievo per l'aspetto ecologico, sono stati ulteriormente valorizzati, come si ricava dalle attività svolte: risulta perciò comunque inaccettabile la cancellazione dal registro del volontariato, che cozza frontalmente contro i riscontri oggettivi e documentabili di cui sopra.

L'ufficio regionale, nella sua telegrafica motivazione riportata in apertura, lascia intendere che le nostre attività avrebbero però il difetto di essere "culturali", come se questa fosse una qualifica negativa: e questo è particolarmente desolante. L'ufficio in questione si giustifica appoggiandosi alla normativa regionale veneta, la quale stranamente non prevede un ambito specifico per la cultura in generale¹ (ma solo, eventualmente, per la tutela dei beni culturali): di conseguenza l'ufficio volontariato del Veneto, quando incontra iniziative culturali, è portato ad escludere l'associazione che le promuove, mancando un ambito specifico per esse², come se "cultura" fosse il

¹ Queste restrizioni disagiati iniziano, nel Veneto, nel giugno 1993, a seguito di una delibera della Giunta Regionale che stranamente decide di ridurre a soli quattro obiettivi i criteri per catalogare le associazioni di volontariato, con tutte le difficoltà che ne deriveranno: quei quattro obiettivi corrispondono essenzialmente ai quattro ambiti odierni. Nonostante alcuni limiti, dovuti ad una certa farraginosità, era molto meglio prima: infatti vi si prevedevano ben sei settori (sociale, assistenziale, socio-assistenziale, socio-sanitario, assistenziale-sanitario, impegno civile). Quest'ultimo era formulato in questi termini: "Relativo alle attività residuali non propriamente includibili in specifico settore". Nonostante la vaghezza, esso aveva però il merito di assicurare una necessaria flessibilità. Inoltre erano previste queste materie: qualità della vita, beni culturali, diritto all'ambiente, educazione e formazione, diritto allo studio, soccorso e intervento. Non era meglio perfezionare questo tipo di classificazione, al fine di garantire aperture adeguate alle varie forme del volontariato, in spirito di pluralismo, come prevede la L. 266/1991?

² Certi ambienti burocratici suppongono evidentemente che gli ambiti (o i settori, o gli obiettivi) che strutturano i vari Registri regionali, abbiano uno scopo selettivo, siano cioè utilizzabili come una specie di filtro per escludere le associazioni che, a prima vista, non rientrano in uno degli ambiti prefissati in sede di applicazione regionale della legislazione statale; in realtà, i registri vengono suddivisi in diversi ambiti per meglio classificare le associazioni, evitando così di avere un unico listone, che risulterebbe ingombrante. Infatti, a seguire la L. 266/1991, "è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti" (art. 3). L'attività di cui all'art. 2 della L. 266 è semplicemente "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto". Le attività possono essere molto diverse, purché abbiano "finalità di carattere sociale, civile e culturale", come prescrive il citatissimo art. 1. Nella legge-quadro sul volontariato, non si fa menzione di criteri selettivi per quanto riguarda i settori di attività, poiché questi possono essere molto variegati, come testimoniano i registri, particolarmente flessibili e articolati, di molte regioni italiane. In estrema sintesi, una associazione è organizzazione di volontariato nella misura in cui rispetta la L.

contrario di “volontariato”. Ma questa si configura in realtà come una gravissima lacuna della legislazione veneta in tema di volontariato, lacuna che non appartiene alla legislazione nazionale e che infatti non si riscontra in altre regioni, meglio attrezzate della nostra sul piano normativo.

Cosa prevede in merito la Legge 11 agosto 1991, n.° 266, che resta il principale riferimento normativo per tutto il volontariato italiano?

Art. 1: “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali”.

Come si può notare, la finalità culturale non è un optional, in quanto è espressamente prevista dalla legislazione nazionale: le regioni perciò, nell’applicare su scala regionale quanto prescritto dalla L 266, non possono e non potevano accantonare la cultura, perché questo fatto comporterebbe una arbitraria restrizione di quanto previsto su scala nazionale. Infatti in molte regioni, le leggi regionali e i registri del volontariato che sono stati istituiti in applicazione della L 266 fin da subito hanno contemplato la cultura come finalità o ambito o settore di attività: solo per fare degli esempi, è il caso della Toscana (L.R. n. 28/1993), dell’Emilia-Romagna (la L.R. n. 37/1996 prevede come ambiti distinti la tutela ambientale, le attività educative, le attività culturali...), della provincia di Trento (L.P. n. 8/1992), dell’Umbria (la L.R. n. 15/1994 prevede un distinto settore per le attività culturali ed artistiche), del Lazio (settori distinti per la cultura e per l’ambiente), della Lombardia (con una sezione culturale distinta da quella ambientale-naturalistica), del Piemonte (con 9 sezioni distinte, tra cui: promozione della cultura e dell’istruzione, tutela e valorizzazione dell’ambiente, impegno civile...), della Liguria (con distinti settori per: cultura, ambiente, educazione, protezione animali..), delle Marche (con distinti settori per cultura e ambiente), della Sardegna (con distinti settori per cultura e ambiente).....³.

266/1991, indipendentemente dai criteri di classificazione che figurano nei vari registri regionali. Se la Regione Veneto, unica o quasi in Italia, già a partire dal 1993 ha strutturato il registro in modo rigido e unilaterale, che mal si presta a comprendere certe attività, occorre arricchire e meglio articolare il registro, data la sua inadeguatezza, invece di penalizzare certe associazioni di volontariato, di fatto costrette o indotte a trasformarsi in associazioni di promozione sociale.

³ Le riviste dedicate al volontariato hanno talvolta mostrato una grande sensibilità per la cultura, l’educazione e la formazione, individuandone la centralità per migliorare la qualità del volontariato stesso. Per esempio la *RIVISTA DEL VOLONTARIATO* si è soffermata sul tema, invitando a riflettere sul

Brilla invece per la sua grave carenza normativa di fatto sfavorevole alla cultura la Regione Veneto, che ci risulta inadempiente rispetto alla legislazione nazionale, e ci sorprende moltissimo che nessun consigliere o schieramento politico di governo o di opposizione abbia mai sollevato il problema, con grave danno per le associazioni che vengono penalizzate non per loro demerito, ma per la lacunosità delle norme applicative regionali.

Come se ciò non bastasse, le norme regionali già restrittive e parziali per i motivi sopra richiamati, vengono poi interpretate in modo ulteriormente restrittivo e penalizzante, come riportiamo qui di seguito.

Come intendere la concretezza delle attività di volontariato?

Cercando di motivare l'esclusione dell'AEF dal registro del volontariato, la citata Direzione regionale per i Servizi sociali ha valutato che l'AEF svolge solamente "attività culturali", mentre la DGR 4314/2009 precisa che "le attività devono essere dirette e concrete" (vedi comunicazione datata 25-11-2010, prot. 619534, firmata dal dirigente regionale Mario Modolo). Nella stessa missiva, si lamenta inoltre che le nostre attività "non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali" (vedi L.R. 40/1993) Nella relazione sulle attività svolte e nelle controdeduzioni, noi abbiamo elencato varie prestazioni materiali o morali, e abbiamo fatto presente che alcune delle nostre attività esigono perfino molto lavoro manuale (come è il caso, per esempio, della gestione e manutenzione di un orto

fatto che dietro ogni azione solidaristica vi è sempre uno sfondo culturale, per cui in definitiva "è la cultura che promuove il servizio; è la cultura che consente la lettura dei bisogni verso i quali si mobilita una visione morale o etica della persona; è ancora la cultura che suggerisce gli ambiti e le modalità dell'azione caritativa. In tal senso possiamo dire che il volontariato nasce da una cultura...il volontariato presuppone una cultura, fa crescere una cultura ed il volontariato che si dedichi in maniera principale alla dimensione educativa e culturale è da un lato un fenomeno trasversale a tutta la galassia del volontariato, e dall'altro è lo specifico che ripropone una preoccupazione e una tensione costante...la dimensione culturale e quella educativa restano, all'interno del volontariato generalmente inteso...un nuovo potenziale settore da incentivare, una prospettiva obbligata". Così riassume Ernesto Preziosi, in un meditato articolo intitolato *Volontari per la cultura* (maggio 1997). Anche i sottotitoli sono particolarmente eloquenti: *Se l'azione volontaria vuole cambiare la società, ha bisogno della cultura*. E ancora: *Troppo spesso si trascura l'importanza del volontariato educativo e culturale, senza il cui apporto anche il volontariato sociale sarebbe molto più povero*. Non possiamo che essere d'accordo, e questo ci sembra anche lo spirito della legislazione nazionale sul volontariato.

A questo riguardo, in *VITA – non profit magazine* (6-2-1998) abbiamo incontrato una valutazione che va nella stessa direzione: "Persino la formazione è riconosciuta dalla legge sulle Onlus come un'attività di utilità sociale, nell'evidente presupposto che la collettività ha interesse all'evoluzione costruttiva dei suoi componenti, specie se giovani" (*Zeri in condotta*, articolo di Salvatore Pettinato).

botanico di quartiere gratuitamente aperto alla cittadinanza): fatica vana. Ma, al di là dei casi particolari, ciò che preoccupa è il modo in cui vengono intese le “attività concrete” e le “prestazioni materiali o morali”: emerge infatti, anche qui, un notevole pregiudizio anticulturale, tale per cui, secondo l’ufficio in questione, le attività culturali non sarebbero classificabili come “attività concrete” e come “prestazioni materiali o morali”. Sembra quasi che “cultura” sia intesa come il contrario di “concretezza”, dunque come qualcosa di astratto nel senso deteriore del termine, nonostante innumerevoli e qualificati studi sulla cultura provino esattamente il contrario: ma probabilmente i funzionari regionali non ne sono a conoscenza. Essi infatti ritengono che un’attività concreta, una prestazione materiale consista per esempio nel fornire vestiti o piatti caldi ai poveri, o nel ripulire i fossi dalle immondizie, tutte iniziative che meritano il nostro rispetto e la nostra approvazione. Proprio per questo essi hanno iscritto nel registro del volontariato (settore Ambiente), solo per fare un esempio, i Comitati per la pulizia dei fossi, che svolgono attività concrete, nel mentre organizzazioni come l’AEF, o simili, vengono escluse per mancanza di concretezza! A questo punto dobbiamo per forza porre all’ufficio regionale un quesito del genere: posto che chi pulisce i fossi svolge una funzione comunque meritoria, quanto a concretezza risulta più efficace pulire qualche fosso (sapendo che dopo qualche settimana è tutto da rifare), o educare centinaia e migliaia di giovani e di cittadini a rispettare i fossi, la natura e i processi ecologici in generale? Quale azione risulta più proficua e su più larga scala?

Nell’autonomia decisionale prevista dalla L 266/1991, sulla base di un’esperienza trentennale che merita attenzione e rispetto l’AEF, fornendo un apporto originale previsto anch’esso dalla legge⁴, ritiene molto più concreta e incisiva quest’ultima tipologia di intervento (senza disprezzare la prima), che l’ufficio regionale avrebbe il dovere di promuovere e non di ostacolare, come invece ha fatto cancellando ingiustamente l’AEF dal registro del volontariato, con motivazioni insussistenti che per di più cozzano platealmente contro il citato art. 1 della L. 266/1991.

Chiediamo perciò che venga urgentemente rivista la posizione dell’AEF e di altre associazioni similari. Invitiamo altresì i consiglieri regionali a rivedere anche questo aspetto della normativa regionale, onde evitare il ripetersi di episodi incresciosi.

Il volontariato deve agire esclusivamente a favore di terzi?

⁴ Ripetiamolo ancora una volta: “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, **ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale...**” (L. 266/1991, art. 1).

L'ufficio regionale, escludendoci dal volontariato, motiva la decisione sostenendo tra l'altro che la nostra attività è "rivolta anche a favore dei soci" (notifica datata 12-1-2011, protocollo 12468). Questo fatto non figura nella documentazione in possesso dell'ufficio, ma sarebbe il risultato di un'ardita deduzione da parte dell'ufficio stesso, che suona esattamente così: "Il numero ridotto di soci attivi (18) rispetto al numero totale dei soci suggerisce che gli stessi beneficino dei servizi resi dall'associazione" (notifica datata 2 luglio 2010, prot. 363623). Come si può notare, il ragionamento dell'ufficio è di natura ipotetica: tuttavia su questa base l'ufficio ha deciso che noi dobbiamo uscire quindi dal volontariato, e chiedere il passaggio nel registro della promozione sociale, dove invece sarebbero consentite anche le attività a favore dei soci.

Ora, soprassedendo sulla validità o meno del ragionamento ipotetico di cui sopra, ciò che sorprende di più è la forzatura interpretativa della normativa da parte dell'ufficio regionale: infatti la L 266/1991 per attività di volontariato intende "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito...senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (vedi art. 2). Non dice mai "esclusivamente verso terzi", come invece vorrebbe l'ufficio regionale. Sul tema d'altronde vi sono già stati numerosi interventi istituzionali, volti a ribadire semplicemente che **i servizi e le attività di volontariato devono essere "aperti verso i terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti"** (vedi Osservatorio Nazionale del Volontariato, Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato, e diverse leggi regionali, tra cui la L. R. 28/1993 della Toscana). D'altronde la stessa L.R. del Veneto 40/1993 si limita a prescrivere "prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità" (art. 2). Non si può dire "esclusivamente verso terzi", perché sarebbe controproducente, antidemocratico e in certi casi impossibile proibire la partecipazione di alcuni cittadini (in quanto soci) in iniziative aperte al pubblico o in suo favore!

Ma non basta: certe attività di volontariato per loro natura intrinseca riguardano per forza di cose l'intera comunità (inclusi dunque gli associati) e non solo i terzi. E' il caso delle attività che riguardano "la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e dei relativi processi ecologici", cioè un interesse collettivo degno di tutela da parte della comunità, requisito sufficiente per l'inclusione nel registro del volontariato, secondo le normative nazionali e regionali. Anche la recente **Linee Guida – gestione dei Registri del Volontariato (Roma, 27-1-2010)** lo ribadisce con chiarezza (vedi pag. 20). E' perciò evidente che le attività di volontariato devono essere svolte a favore dei terzi, ma non possono escludere gli aderenti, come invece pretenderebbe, assurdamente, l'ufficio regionale del Veneto, il cui punto di vista su questo punto appare in contrasto con la logica oltre che con la normativa in vigore.

Anche in questo caso è auspicabile un urgente correttivo, per impedire interpretazioni e applicazioni sconosciute della normativa da parte di certi uffici.

Invitiamo gli uffici di competenza a rispettare la normativa nazionale, ma anche la Carta dei Valori del Volontariato

Fino ad ora ci siamo soffermati sull'importanza della normativa, per una gestione ragionevole e flessibile (non riduttiva e punitiva) del registro del volontariato. In aggiunta, deve essere attentamente considerata anche la Carta dei Valori del Volontariato (d'ora in poi CVV): essa, pur non avendo una portata tecnico-giuridica in senso stretto, riveste un'importanza essenziale e straordinaria, in quanto fornisce un orientamento di fondo che aiuta a meglio comprendere lo spirito del volontariato, al di là dei riduzionismi burocratici. Proprio per questo l'AEF ha cercato di mettersi in sintonia con lo spirito e la lettera della CVV, recependone le istanze fondamentali così come espresse nei suoi 24 punti. Ricordiamo in modo cursorio alcune di queste istanze, fatte proprie dall'AEF e promosse nel corso degli anni: il superamento delle logiche utilitaristiche e consumistiche (CVV 3); la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (CVV 6); la promozione della partecipazione democratica e della responsabilizzazione, per rimuovere le cause delle disuguaglianze economiche, culturali, sociali ecc., e per tutelare i beni comuni (CVV 7); la promozione della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza (CVV 8); l'implementazione della comunicazione tramite le tecnologie informatiche, per migliorare l'accesso alle informazioni e alle risorse disponibili (vedi CVV 23); il coinvolgimento di presenze di alto profilo professionale, per accrescere la qualità degli interventi (vedi CVV 22)....

Le attività dell'AEF, in perfetta sintonia con la Carta dei Valori del Volontariato (CVV) e con la legislazione nazionale in materia, hanno procurato all'AEF in questi anni numerosi apprezzamenti provenienti da varie fonti istituzionali e non, che hanno riconosciuto la validità delle molteplici prestazioni materiali e morali da noi fornite gratuitamente, ponendo in essere non una pratica spicciola, arretrata e di basso profilo (così talvolta si intende la concretezza!), ma una concretezza di largo respiro associata alla qualità ed all'innovazione, adatta ai contesti evoluti e complessi del nostro tempo: a maggior ragione, risulta incomprensibile ed inaccettabile l'accanimento cavilloso dell'ufficio regionale contro di noi⁵ che ha comportato l'esclusione dell'AEF dal registro del volontariato.

⁵ Dobbiamo far notare che invece l'ufficio in questione si è mostrato alquanto flessibile nei confronti di molte altre organizzazioni di volontariato, che sono state iscritte o confermate o tollerate nel registro nonostante lacune e controindicazioni di varia gravità. Per esempio: a) varie associazioni sono state

Chiediamo perciò:

agli organi competenti (direzione regionale per i servizi sociali del Veneto, prima di tutto) di rivedere e sanare la nostra posizione con la massima urgenza, poiché la situazione attuale sta comportando danni anche economici e materiali, che potrebbero ritorcersi contro i singoli responsabili;

alla giunta regionale, ai consiglieri regionali, ai partiti, di rivedere con urgenza la normativa regionale sul volontariato, in ordine ai punti sopra segnalati, per armonizzarla con la legislazione nazionale e con la Carta dei Valori del Volontariato.

Una nostra rappresentanza si mette a disposizione da subito per incontri di approfondimento e chiarimento sui temi del presente documento.

ASSOCIAZIONE ECO-FILOSOFICA www.filosofiatv.org

lasciate per ben 3 anni nel registro, nonostante non avessero nemmeno fatto la richiesta necessaria di conferma e non avessero prodotto la necessaria documentazione!!! b) altre associazioni sono state iscritte di recente, benché lo statuto fosse inadeguato su più punti; c) alcune associazioni sono state iscritte o confermate nel registro del volontariato, benché l'ufficio in questione sospetti che le attività siano prevalentemente di promozione sociale e non di volontariato; d) qualche associazione è stata tollerata per almeno 3 anni nel registro, nonostante avesse presentato una documentazione lacunosa mai integrata.....(Fonte: Giunta Regionale del Veneto, decreto n. 444 del 17 – 12 – 2010 e Allegati).

Può darsi che questa notevole flessibilità rientri nelle competenze e nella discrezionalità dell'ufficio regionale: ma allora perché accanirsi contro l'AEF, che invece ha presentato una documentazione completa e ripetutamente integrata con tempestività? Perché non è stato fissato un incontro di approfondimento, nonostante l'AEF si fosse ripetutamente resa disponibile, come risulta nella documentazione inviata a sua tempo?